

Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dirigente del Comune di Carbonia per la costituzione del fondo anno 2024

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – COSTITUZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Il fondo per la retribuzione della posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Funzioni Locali (e in particolare del nuovo CCNL 16.07.2024) è quantificato nei seguenti importi:

Riferimento CCNL	Descrizione	Valore
Art. 57, comma 2, lettera a) CCNL 17/12/2020 Art. 56, commi 1 e 2 CCNL 17/12/2020	unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 (Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 pari a Euro 6.997,06) e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno	€ 215.625,97
Art. 39, comma 1, CCNL 16/07/2024	Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 è stabilmente incrementato per l'anno 2024 della percentuale di 2,01% da calcolarsi sul monte salari anno 2018 (fonte: conto annuale – spesa per i dirigenti).	€ 6.682,20
Art. 57, comma 2, lettera b) CCNL 17/12/2020	Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001 (risorse specificamente destinate a remunerare incentivi da accertamento IMU ICI di cui all'art. 1 comma 1091 della L. 145/2018)	€ 10.000,00
Art. 57, comma 2, lettera b) CCNL 17/12/2020	Incentivi funzioni tecniche bandi PNRR (D. lgs. 36/2023 e Legge 41/2023)	€ 40.000,00
Art. 57, comma 2, lettera c) CCNL 17/12/2020	Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità;	0
Art. 57, comma 2, lettera c) CCNL 17/12/2020	RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione,	0

	computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni	
Art. 57, comma 2, lettera d) CCNL 17/12/2020	Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)	0
Art. 57, comma 2, lettera e)	Risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili	0
Totale risorse destinate a retribuzione di posizione e di risultato		€. 222.308,17
Totale Fondo		€. 272.308,17

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2024 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti **in euro 222.308,17**, come segue:

- **Euro 215.625,97** ex art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL del 17.12.2020 unico importo consolidato nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 (Incremento dell’1,53% del monte salari 2015 pari a Euro **6.997,06**) e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- **Euro € 6.682,20** ex art. 39, comma 1, CCNL 16/07/2024 incremento della percentuale di 2,01% da calcolarsi sul monte salari anno 2018;

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL e altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Il fondo è quantificato secondo i seguenti elementi storici:

Costituzione fondi per la contrattazione integrativa	
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>	<i>IMPORTI</i>
POSIZIONE E RISULTATO ANNO 1998 (ART. 26 C.1 L. CCNL 98-01)	10.660,00
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	478,65
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23 CC. 1,3)	3.238,16
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)	6.908,60
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)	4.745,38
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)	5.079,47
PROCESSI DI DECENTRAMENTO (ART. 26 C. 1 L. F CCNL 98-01)	-
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01)	

RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01)DAL 2011	
INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART. 26 C. 3 - P. FISSACCNL 98-01)	194.297,50
RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01)	
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	
Incremento 1,53 del monte salari 2015 (ex art. 56, commi 1 e2 del CCNL 17.12.2020)	6.997,06
Incremento della percentuale di 2,01% da calcolarsi sul monte salari anno 2018 (ex art. 39, comma 1, CCNL 16/07/2024)	6.682,20
TOTALE RISORSE FISSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'	239.093,02
<i>Decurtazioni</i>	
DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART. 1 C. 3 L. ECCNL 00-01)	-
DEC FONDO / PARTE FISSA LIMITE 2010 (ART 9 C 2BIS L.122/10)	-16.784,85
DEC FONDO / PARTE FISSA RID PROP PERS (ART 9 C 2BIS L.122/10)	
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO PARTE FISSA	
TOTALE DECURTAZIONI	16.784,85
TOTALE	222.308,17

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Risorse variabili	
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5-6 D.LGS. 163/06)	-
SPONSORIZZAZIONI (ART. 43 L. 449/97)	-
REC. EV. ICI (ART. 3 C. 57 L. 662/96, ART. 59 C. 1 L. P D.LGS. 446/97)	
INCARICHI DA SOGGETTI TERZI (ART. 20, CC. 3-5 CCNL 06-09)	-
SPEC. DISP. DI LEGGE (ART. 20 C. 2 CCNL 06-09) (**)	-
RIORGANIZZ. (ART. 26 C. 3 - PARTE VARIAB. CCNL 98-01)	-
ART 1 C. 1091 L.145 /2018- RECUPERO EVASIONE IMU E TARI	10.000,00
INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE BANDI PNRR	40.000,00
INTEGRAZIONE 1,2% (ART. 26 C. 2 CCNL 98-01)	
ALTRE RISORSE VARIABILI	-
DEC FONDO / PARTE VARIAB. LIMITE 2010 (ART 9 C 2BIS L. 122/10)	
DEC FONDO / PARTE VARIAB. RID PROP PERS (ART 9 C 2BIS L. 122/10)	
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO PARTE VARIABILE	-

Totale Risorse variabili	50.000,00
TOTALE FONDO	272.308,17

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Non sono state effettuate decurtazioni in quanto il fondo sottoposto a certificazione non supera il fondo dell'anno 2016

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	239.093,02
Risorse variabili	
Totale fondo tendenziale	239.093,02
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	- 16.784,85
Decurtazione risorse variabili	
Totale decurtazioni fondo tendenziale	16.784,85
C) Fondo sottoposto a certificazione	222.308,17
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	222.308,17
Risorse sterilizzabili	0.000,00
Risorse variabili	50.000,00
Totale Fondo sottoposto a certificazione	272.308,17

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente

Modulo II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

DESCRIZIONE	IMPORTI
Risorse destinate alle retribuzioni di posizione e di risultato	
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE	188.961,95
RETRIBUZIONE DI RISULTATO	33.346,22
Totale Risorse fisse	222.308,17

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

La contrattazione verrà avviata alla fine del mese di ottobre

Non vi sono somme regolate specificamente dal presente contratto integrativo:

SPONSORIZZAZIONI	0
ALTRE RISORSE VARIABILI	-0
Totale Risorse	0

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	222.308,17
Risorse variabili	10.000,00
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75 del 25.05.2017	40.000,00
Totale complessivo	272.308,17

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa ammontano a € 222.308,17.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e l'indennità di risultata è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

I dirigenti dell'ente sono sottoposti a valutazione annuale della performance individuale mediante il sistema di valutazione adottato dalla Giunta comunale con proprio atto n. 73 del 04.06.2021. Il sistema premiale di tale personale è rappresentato dalla retribuzione di risultato che viene erogata al singolo dirigente al termine del procedimento della valutazione della performance individuale.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Punto non pertinente in quanto l'istituto non è previsto dal Contratto Nazionale dell'area della dirigenza

**Modulo III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DEL FONDO PER LA
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA E CONFRONTO CON IL
CORRISPONDENTE FONDO CERTIFICATO DELL'ANNO
PRECEDENTE**

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2023 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.

Descrizione	Anno 2016	Anno 2023	Differenza
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
Risorse storiche			
Posizione e risultato anno 1998 (art. 26 c. 1 l. a Ccnl 98-01)	10.666,00	10.666,00	
Incrementi contrattuali			
INCREMENTI CCNL 98-01 (ART. 26 C. 1 L. D)	478,65	478,65	
INCREMENTI CCNL 02-05 (ART. 23 CC. 1,3)	3.238,16	3.238,16	
INCREMENTI CCNL 04-05 (ART. 4 CC. 1,4)	6.908,60	6.908,60	
INCREMENTI CCNL 06-09 (ART. 16 CC. 1,4)	4.745,38	4.745,38	
INCREMENTI CCNL 08-09 (ART. 5 CC. 1,4)	5.079,47	5.079,47	
PROCESSI DI DECENTRAMENTO (ART. 26 C. 1 L. F CCNL 98-01)			
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01)			
RIA E MAT. EC. PERS. CESS. (ART. 26 C. 1 L. G CCNL 98-01) DAL 2011			
INCR DOT ORG/RIORG STAB SERV (ART. 26 C. 3 - P. FISSA CCNL 98-01)	194.297,50	194.297,50	
RID. STABILE ORG. DIRIG. (ART. 26 C. 5 CCNL 98-01)			
ALTRE RISORSE FISSE CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA'			
ART. 56 COMMI 1 E 2 CCNL 2020 (1,53% MONTE SALARI 2015)		6.997,06	6.997,06
Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità			

Totale	€ 225.413,76	€ 232.410,82	6.997,06
Risorse variabili			
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE (ART. 92 CC. 5- 6 D.LGS. 163/06)			
SPONSORIZZAZIONI (ART. 43 L. 449/97)			
REC. EV. ICI (ART. 3 C. 57 L.	10.000,00	5.000,00	-€ 5.000,00
Descrizione	Anno 2016	Anno 2023	Differenza
662/96, ART. 59 C. 1 L. P D.LGS. 446/97)			
LIQUID. SENTENZE FAVOREVOLI ALL'ENTE (ART. 37 CCNL 98-01)			
ALTRE RISORSE VARIABILI			
Totale risorse variabili			
Totale	10.000,00	5.000,00	-€ 5.000,00
Decurtazioni del Fondo			
DECURTAZIONE FONDO 3.356,97 EURO (ART. 1 C. 3 L. E CCNL 00- 01			
DEC FONDO / PARTE FISSA LIMITE 2010 (ART 9 C 2BIS L. 122/10)	- 16.784,85	- 16.784,85	
DEC FONDO / PARTE FISSA RID PROP PERS (ART 9 C 2BIS L. 122/10)			
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO PARTE FISSA			
DEC FONDO / PARTE VARIAB. LIMITE 2010 (ART 9 C 2BIS L. 122/10)			
ALTRE DECURTAZIONI DEL FONDO PARTE VARIABILE			
Totale decurtazioni del Fondo			
Totale	- 16.784,85	- 16.784,85	
Risorse del Fondo sottoposte a certificazione			
Risorse fisse	213.628,91	220.625,97	6.997,06
Risorse variabili	10.000,00	5.000,00	-€ 5.000,00
Risorse non soggette al limite ART 1 C. 1091 L.145 /2017- RECUPERO EVASIONE IMU E TARI	5.000,00	5.000,00	
Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione			
Totale	223.628,91	225.625,97	-€ 5.000,00

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2024 e confronto con il corrispondente Fondo certificato 2016.

Descrizione	Anno 2016	Anno 2024	Differenza
Programmazione di utilizzo del fondo			
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa			
Retribuzione di posizione	€171.000,00	€188.961,95	
Retribuzione di risultato	€ 37.628,91	€ 33.346,22	
Totale	€ 208.628,91	€ 222.308,17	
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa			
Retribuzione di posizione – contr.			
Retribuzione di risultato – contr.			
Totale			
Descrizione	Anno 2016	Anno 2024	Differenza
Destinazioni ancora da regolare			
Risorse ancora da contrattare			
Totale			
Destinazioni fondo sottoposto a certificazione			
Non regolate dal decentrato	€ 208.628,91	€ 222.308,17	
Regolate dal decentrato			
Somme a destinazione vincolata	€ 15.000,00	€ 10.000,00	
Totale	€ 223.628,91	€ 232.308,17	

Modulo IV – COMPATIBILITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA’ DI COPERTURA DEGLI ONERI DEL FONDO CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell’Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono stanziare sul capitolo di spesa “Fondo dei dirigenti” 315.18, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell’anno precedente risulta rispettato

Per quanto concerne i limiti di costituzione del fondo la Legge di Stabilità 2016, legge n. 208 del 28.12.2015 all’art. 1, comma 236, stabilisce che “Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2020 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”; In proposito la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12/2020 Prot. 24869 del 23/03/2020, nella scheda tematica I.3 riguardante indicazioni in materia di contrattazione integrativa del personale precisa che “per ciascun anno a decorrere dal 2016, l’ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore

individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione della decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456, della legge n. 147/2013.”

La medesima circolare conclude che per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale presente in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all' 1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente salvo verifica finale dell'effettivo andamento.

Le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, comma 2-*bis*, del d.l. 78/2010 e art. 1, comma 236 della legge 208/2015, in vigore dall'anno 2016, si intendono consolidate ai fini del vigente rispetto del limite. **Il trattamento accessorio dell'anno 2016 pertanto costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2018 e successivi.**

Il 22 giugno 2017 è entrato in vigore il D.lgs. n. 75 del 25.05.2017 attuativo della riforma del Testo unico sul pubblico impiego (D.lgs. n. 165/2001), il cui art. 23, comma 2, prevede: “... *a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”.*

Alla luce del nuovo disposto normativo, il limite al trattamento accessorio non è più l'anno 2015 meno la riduzione del personale cessato, bensì l'anno 2016 che va considerato senza apportare le rettifiche della semisomma dei presenti. In altre parole, il trattamento accessorio complessivo dell'anno 2016 diventa un'asticella da non superare negli anni futuri fino a quando il processo di armonizzazione dei contratti collettivi nazionali non sarà completato o sarà legislativamente disposto diversamente.

Ad illustrazione ulteriore della costituzione del fondo si evidenzia che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 23, comma 2 del D.lgs. n. 75 del 25.05.2017, al pari di quanto si riteneva in vigenza dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti.

Detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e per le prestazioni professionali dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni.

Pertanto “le sole risorse che affluiscono al fondo che siano state destinate a compensare le attività poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e quelle riservate all'erogazione di compensi legati agli incentivi per funzioni tecniche e quelle di cui all. art.1, comma 1091 della legge 145/2017, che devono ritenersi escluse dall'ambito applicativo dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n.

75 del 25.05.2017.

Le risorse che alimentano il fondo derivanti **dal recupero dell'ICI** o da contratti di sponsorizzazioni non si sottraggono alla regola generale e devono pertanto essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto per la contrattazione integrativa, in quanto, a differenza delle risorse destinate alle funzioni tecniche e al recupero dell'evasione tributaria "sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa".

Nel fondo sono state inserite inoltre le somme destinate agli incentivi per funzioni tecniche per il personale dirigenziale, non soggette al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

Il Decreto legge n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, stabilisce infatti, all'art. 8, che per gli anni dal 2023 al 2026, gli enti locali e gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale prevedano nei propri regolamenti e previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, la possibilità di erogare, relativamente ai progetti del PNRR, l'incentivo di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75.

Il parere reso dal supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), quesito 2059/2023, sostiene che la disposizione di cui all'art. 8, c. 5, DL 13/2023, convertito con la L. 41/2023, sia disposizione speciale, la cui deroga rispetto alle regole ordinarie (d. lgs n. 36/2023) è valida solo per gli appalti PNRR-PNC. Pertanto dalla lettura coordinata delle disposizioni di cui all'art. 8, co. 5, d.l. 13/2023 e all'art. 225, co. 8, D.lgs. 36/2023 risulta che l'art. 8 del dl n.13/2023 consente di erogare anche ai dirigenti gli incentivi per funzioni tecniche per i progetti PNRR-PNC e limitatamente al periodo 2023-2026, purché i criteri di riparto siano oggetto di accordo in sede di contrattazione decentrata e poi trasfusi in un regolamento come previsto dall'art. 113 del D.lgs. 50/2016.

Gli incentivi funzioni tecniche relativi ai bandi PNRR (art, 8, comma 5, D.L. 13/2023) che transitano sul Fondo dirigenti, troveranno copertura nei capitoli di spesa dei relativi progetti di gara.

Al fine di adeguare il Fondo al processo di armonizzazione contrattuale è **stata data applicazione all'art. 39, comma 1, CCNL 16/07/2024** che autorizza un incremento stabile del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 57 del CCNL 17.12.2020 del **2,01%** del monte salari 2018 (fonte: conto annuale – spesa per i dirigenti) a decorrere dal 1° gennaio 2024 per un totale di Euro € **6.682,20**;

Come ribadito nella Deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG della Corte dei Conti, Sezione Autonomie del 18/10/2018, che enuncia il seguente principio di diritto: "Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017";

Considerato che, come esplicitato in detta deliberazione, valore dirimente, ai fini della risoluzione della questione proposta, è dato dalla circostanza che le predette poste suscettive di incrementare stabilmente il "Fondo risorse decentrate" trovano la loro copertura nell'ambito delle risorse già destinate ai rinnovi contrattuali dai documenti di finanza pubblica e, di conseguenza, essendo già state quantificate in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, non determinano effetti finanziari (Cfr. art. 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e art. 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). Trattasi, in altri termini, di

risorse incrementative definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, di talché per esse non si rilevano i presupposti per la sottoposizione alle finalità proprie della norma vincolistica limitativa dell'espansione della spesa di personale.

Si evidenzia pertanto che gli incrementi disposti dall'art. **39 comma 1** del CCNL Dirigenti Funzioni Locali del 16 luglio 2024, nonché quelli disposti **dall'art. 56 del CCNL** Dirigenti Funzioni Locali del 17 dicembre 2020 rientrano nella medesima fattispecie trattata dal citato parere, in quanto trattasi di risorse incrementative definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, come definite nella deliberazione 19/2018. **Tali incrementi non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.**

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo, costituito con determinazione del dirigente IV Settore n. 1048 del 06/10/2024 trova copertura:

- Per Euro 232.308,17 imputazione al cap. 315.18 "Fondo dei dirigenti" (compresi incentivi IMU e ICI);
- Per Euro 40.000,00 (Incentivi funzioni tecniche bandi PNRR D. lgs. 36/2023 e Legge 41/2023) imputazione sui capitoli di spesa delle rispettive procedure di gara.

Carbonia, 09/10/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4
(dott.ssa Maria Elisabetta Di Franco)

Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23-ter del Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice dell'Amministrazione digitale